

IL PATTO DI PROVA

La giurisprudenza, prima delle modifiche al Codice Civile, aveva ritenuto che il patto di prova (purchè di breve durata) non fosse in contrasto con la natura del rapporto di agenzia. Durante il periodo di prova (3-6 mesi) il rapporto poteva essere risolto senza preavviso alcuno, su semplice comunicazione della ditta mandante o dell'agente con l'ulteriore conseguenza che nessuna indennità di cessazione era dovuta. Dopo la modifica dell'art. 1750 del Codice Civile e la brevità e la cadenza dei termini, ad avviso di autorevoli studiosi sussistono forti dubbi circa la possibilità per la ditta mandante di recedere legittimamente da un contratto a tempo indeterminato (come è certamente quello in cui viene concordato un periodo di prova) senza il preavviso. In tal caso il patto di prova sarebbe da ritenersi nullo e privo di effetti, in quanto l'agente può essere "costretto" a cessare il rapporto soltanto previo regolare preavviso.

Nei confronti della mandante - invece - l'agente potrà recedere senza preavviso, qualora ciò sia stato previsto nel patto di prova.

I termini di preavviso, infatti, **sono inderogabili soltanto a tutela dell'agente** e l'art. 1751 c.c. prevede, inoltre, che la corresponsione della indennità di fine rapporto non sia derogabile a svantaggio dell'agente